

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 463

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PENNACCHINI

Presentata il 7 ottobre 1968

### Modificazioni alla legge 25 luglio 1966, n. 570, riguardante i magistrati di corte d'appello

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si vuole porre riparo ad una grave ingiustizia che, per un rilevante numero di magistrati di corte d'appello nominati tali in applicazione delle disposizioni transitorie della legge 25 luglio 1966, n. 570, deriva dalla negata coincidenza tra la decorrenza economica e la decorrenza giuridica della relativa promozione.

Per una migliore individuazione dei motivi che ispirano la presentazione della proposta è opportuno ricordare che, allo scopo di disciplinare le promozioni di cui sopra, la legge 4 gennaio 1963, n. 1, aveva previsto che, fino all'emanazione della nuova legge sull'ordinamento giudiziario, i posti da magistrato di corte d'appello annualmente disponibili fossero ripartiti nel seguente modo:

a) per 1 decimo ai vincitori del concorso per esami;

b) per 7 decimi ai promuovibili per merito distinto a seguito di scrutinio;

c) per 2 decimi ai promuovibili per merito a seguito di scrutinio.

Allo scrutinio potevano partecipare i magistrati di tribunale che avessero compiuto undici anni dalla promozione in tale categoria. Era poi previsto che i magistrati dichiarati promuovibili per merito distinto e per merito, i quali avessero compiuto rispettivamente tredici e quattordici anni dalla promozione a magistrato di tribunale senza otte-

nere la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze, fossero promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo.

La dichiarata provvisorietà della « legge Bosco », e le critiche da cui essa fu subito investita, portarono all'approvazione della legge 25 luglio 1966, n. 570 (« legge Breganze »), la quale, profondamente innovando sull'organizzazione della magistratura, ha unificato in un solo ruolo i magistrati di merito. Tale legge ha soppresso il concorso per esami ed ha previsto che i magistrati di tribunale con undici anni di anzianità in detta qualifica siano nominati dal Consiglio superiore magistrati di corte d'appello, previo parere motivato del Consiglio giudiziario. La nomina produce effetti giuridici ed economici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato di tribunale ha raggiunto il traguardo degli undici anni suddetti.

È stato così abolito lo *status* di magistrato di corte d'appello in soprannumero ed è stata regolata in modo unitario per tutti i magistrati, a parità di anzianità, la decorrenza della nomina in questione.

L'efficacia di tale principio è stata, ovviamente, sancita anche per gli scrutini non ancora definiti all'entrata in vigore della legge; tuttavia, per ragioni di copertura finanziaria, le nuove norme, pur facendo espressamente salva la retroattività giuridica della nomina,

ne hanno limitato la decorrenza economica all'entrata in vigore della legge stessa, ad eccezione di una eventuale decorrenza economica anteriore ai sensi della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Di conseguenza sono rimasti esclusi dai benefici economici connessi alla promozione retroattiva le seguenti categorie di magistrati:

a) valutati favorevolmente dalla ex commissione di scrutinio ma non ancora nominati magistrati di corte d'appello alla data del 12 agosto 1966;

b) valutati favorevolmente dal Consiglio superiore alla data del 12 agosto 1966;

c) non valutati per qualsiasi ragione alla data del 12 agosto 1966; con peggioramento della situazione, per le prime due categorie, rispetto alla già comunque assicurata promovibilità a tutti gli effetti dopo tredici o quattordici anni di anzianità da magistrato di tribunale.

Questa limitazione di effetti economici, che fu introdotta dal Senato allo scopo di non ritardare con l'esame di una questione di natura finanziaria il tormentato *iter* parlamentare della legge anzidetta, non figurava nel progetto approvato dalla Camera. La sua introduzione, dovuta come si è detto a motivi di natura contingente, non appare in alcun modo giustificabile sotto il profilo della coerenza e dell'equità della norma in esame.

Infatti la nomina a magistrato di corte d'appello dei magistrati di tribunale che abbiano compiuto l'undicesimo anno di anzianità in tale categoria, costituisce un'attribuzione piena e definitiva. Alla decorrenza di tale nomina non può non essere ricollegato l'integrale riconoscimento economico, già sancito in via generale dal terzo comma dell'articolo 1 della legge stessa il quale recita testualmente: « La nomina produce effetti giuridici ed economici, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, con

decorrenza dal giorno in cui il magistrato di tribunale ha compiuto undici anni dalla promozione a tale qualifica ». Si tratta in questo caso di un principio basilare, con il quale la deroga contenuta nei commi quarto e quinto dell'articolo 11 non può assolutamente conciliarsi.

Ma oltre all'incongruenza, da un punto di vista generale, della mancata coincidenza temporale degli effetti economici e giuridici, normalmente attribuita ai provvedimenti di nomina o di passaggio di categoria, sussiste anche, da un punto di vista particolare, una ingiusta sperequazione tra appartenenti alla stessa categoria, in quanto il trattamento economico complessivo fruito dai magistrati di cui trattasi viene in definitiva a presentare una inammissibile differenziazione da quello dei colleghi nominati con decorrenza successiva, beneficiari invece della contestualità tra nomina e retribuzione sancita dal comma terzo dell'articolo 1 innanzi citato.

Le difficoltà di ordine finanziario dalle quali ha tratto origine la lamentata limitazione che si vuole eliminare possono essere superate mediante l'uso delle economie di bilancio dell'anno 1968 o di quello, augurabilmente prossimo, in cui il provvedimento proposto verrà attuato. È noto infatti che il numero dei magistrati in effettivo servizio è notevolmente, e lo sarà purtroppo ancora per molti esercizi finanziari, inferiore a quello previsto dalle dotazioni dei ruoli: ne consegue che la spesa reale da sostenere per i relativi emolumenti è anch'essa inferiore, e in misura largamente eccedente all'importo necessario per l'attuazione del provvedimento proposto, a quella da considerare in sede di preventivo in base alle astratte consistenze organiche.

Comunque, si tratta di un onere *ictu oculi* molto modesto, che varrebbe a sanare una palese ingiustizia senza apprezzabile sacrificio per l'erario.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Il comma quarto dell'articolo 11 della legge 25 luglio 1966, n. 570, è modificato come segue:

« I magistrati di cui al secondo e al terzo comma sono nominati magistrati di corte d'appello con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di compimento dell'anzianità di cui all'articolo 1, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1. Tuttavia, per i magistrati che hanno maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962, la nomina alla nuova qualifica decorre dal 31 dicembre 1962 ».

### ART. 2.

Il comma quinto dell'articolo 11 della legge 25 luglio 1966, n. 570, è modificato come segue:

« Ai magistrati di tribunale che hanno maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962 ed hanno conseguito la nomina a magistrato di corte d'appello con anzianità 30 giugno 1963, la decorrenza agli effetti giuridici ed economici della nomina stessa è attribuita dal 31 dicembre 1962 ».